

Regolamento del Consiglio Nazionale Arcigay

Articolo 1

Il Consiglio Nazionale può deliberare se sono presenti al voto, in persona o con delega, la metà più uno del totale delle persone consigliere, eccetto per quanto previsto alla lettera a) art. 23 dello Statuto Nazionale, per cui non è previsto il voto per delega.

Articolo 2

La persona componente del Consiglio Nazionale decade dalla carica qualora non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Nazionale.

La persona componente del Consiglio Nazionale espulsa da Arcigay da una Associazione Aderente ad Arcigay decade dalla carica di componente del Consiglio Nazionale. A norma dell'articolo 23 dello Statuto, la persona componente del Consiglio Nazionale sospesa da Arcigay non può esercitare il diritto di voto né proporre ordini del giorno al Consiglio Nazionale per tutta la durata della sospensione. Le dimissioni dalla carica di persona componente del Consiglio Nazionale devono pervenire all'Ufficio di Presidenza Nazionale in forma scritta. La Presidenza Nazionale dà lettura delle dimissioni al Consiglio Nazionale successivo al ricevimento delle stesse. Le dimissioni non devono essere accettate e sono efficaci dal Consiglio Nazionale prossimo alle stesse, prima di allora possono essere ritirate, le dimissioni vanno inviate alla Presidenza Nazionale.

Articolo 3

Il Consiglio Nazionale sostituisce le persone componenti del Consiglio Nazionale decadute o dimissionarie e provvede alla nomina delle nuove persone componenti del Consiglio Nazionale secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Articolo 4

Le riunioni e le discussioni del Consiglio Nazionale sono pubbliche e chiunque può presenziarvi. **Le persone consigliere e presidenti hanno diritto di seguire online le riunioni del Consiglio Nazionale nel rispetto della normativa sulla privacy.**

Spetta alla Presidenza Nazionale assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle riunioni del Consiglio Nazionale e delle deliberazioni assunte.

Le riunioni sono presiedute dalla persona incaricata della Presidenza Nazionale, o in sua assenza, dalla persona incaricata della Vicepresidenza Vicaria o dalla persona incaricata della Vicepresidenza o una persona delegata.

Di ogni riunione del Consiglio Nazionale deve essere redatto un verbale delle deliberazioni assunte che deve essere letto e approvato alla fine di ogni riunione. Il

Verbale deve essere sottoscritto in ogni pagina dalla persona incaricata della Presidenza Nazionale che ha presieduto la riunione e deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione. Una copia del verbale, con gli eventuali allegati e documenti approvati deve essere inviata al Collegio dei Garanti entro 15 giorni dalla riunione e pubblicata sul sito dell'Associazione.

La Presidenza Nazionale si dota di una persona Segretaria Verbalizzatrice votata dal Consiglio Nazionale tra le persone componenti del Consiglio Nazionale in carica.

Articolo 5

La Presidenza Nazionale deve convocare il Consiglio Nazionale almeno una volta all'anno. Deve procedere alla convocazione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta:

- quando ne faccia richiesta la Segreteria Nazionale. In tal caso la persona incaricata

della Segreteria Generale trasmette via mail alla persona incaricata della 2

Presidenza Nazionale, l'estratto del verbale approvato dalla Segreteria Nazionale contenente i punti dell'ordine del giorno di cui si chiede la discussione e le eventuali votazioni nonché i documenti di cui viene richiesta la distribuzione in allegato alla convocazione, indicando la data del Consiglio;

- quando ne facciano richiesta almeno 1/3 delle persone Consigliere Nazionali. In tal caso le persone richiedenti inviano via mail all'Ufficio di Presidenza i punti dell'ordine del giorno di cui si chiede la discussione e le eventuali votazioni nonché i documenti di cui viene richiesta la distribuzione in allegato alla convocazione e l'elenco delle persone sottoscrittrici della richiesta.

La data della riunione deve essere fissata prima di 30 giorni. L'Ordine del Giorno non è più modificabile oltre i 14 giorni dalla data della riunione del Consiglio. Ogni persona Consigliera Nazionale, entro 8 giorni dalla riunione del Consiglio, può proporre documenti di indirizzo e di controllo inviando una mail alla Presidenza Nazionale. Oltre tale data è necessaria la sottoscrizione di un minimo di 10 persone Consigliere Nazionali.

Articolo 6

In caso di urgenza la Segreteria Nazionale con una delibera motivata approvata all'unanimità o la metà delle persone Consigliere Nazionali può richiedere alla Presidenza Nazionale una convocazione urgente del Consiglio Nazionale indicando la data della riunione anche prima dei 30 giorni previsti dall'articolo precedente.

La persona incaricata della Presidenza Nazionale o la persona incaricata della Vicepresidenza Vicaria o la persona incaricata della Vicepresidenza convoca tempestivamente il Consiglio Nazionale nella data indicata dalle persone richiedenti.

3

Articolo 7

Ad ogni Consiglio Nazionale la persona incaricata della Tesoreria deve relazionare sinteticamente sull'andamento finanziario dell'Associazione e sulla situazione patrimoniale.

Su ogni documento che abbia impatto sul bilancio la persona incaricata della Tesoreria esprime un proprio parere di congruità e di sostenibilità finanziaria. La relazione della persona incaricata della Tesoreria e il parere sui documenti pervenuti al Consiglio Nazionale devono essere inviati preliminarmente alla Presidenza Nazionale e alle persone aventi diritto almeno 5 giorni prima dalla data della riunione del Consiglio Nazionale e riportati sul verbale.

Articolo 8

La Segreteria Generale presenta al Consiglio Nazionale le persone candidate alla Segreteria Nazionale da eleggere da parte del Consiglio Nazionale.

Detta elezione avviene per voto palese salvo che un terzo delle persone Consigliere Nazionali presenti non richieda il voto segreto. Nel caso in cui fra le persone componenti elette alla Segreteria Nazionale vi siano delle persone Consigliere Nazionali indicate dai Comitati Territoriali la Presidenza Nazionale deve inviare una comunicazione scritta alla persona incaricata della Presidenza del Comitato Territoriale che aveva indicato le persone Consigliere Nazionali elette alla Segreteria Nazionale con la quale chiede che venga indicata una persona supplente la cui carica verrà ratificata dal Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva. Nel caso la persona supplente non venga indicata, il posto in Consiglio Nazionale resterà vacante. Il Consiglio Nazionale può far decadere, anche individualmente, le persone componenti elette della Segreteria Nazionale. Le richieste di votazione per la decadenza individuale o collettiva della Segreteria Nazionale devono essere sottoscritte da almeno 1/3 delle persone componenti del Consiglio Nazionale o della Segreteria Nazionale.

4

Articolo 9

Il commissariamento di un Comitato Territoriale deve essere richiesto dalla Segreteria Nazionale a norma dell'articolo 29 dello Statuto Nazionale. Con la richiesta di commissariamento la Segreteria Nazionale deve indicare:

1. 1) il Comitato che si intende commissariare;
2. 2) i motivi a fondamento del provvedimento secondo quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto Nazionale;
3. 3) la copia del parere rilasciato dal Collegio di Garanzia;
4. 4) il nominativo della persona commissaria proposta.

La Presidenza Nazionale deve informare la persona incaricata della Presidenza del Comitato Territoriale interessata dal provvedimento di commissariamento, inviando copia della richiesta della Segreteria Nazionale e invitando la persona incaricata della Presidenza del Comitato Territoriale o una sua persona delegata affinché presenzi alla riunione del Consiglio Nazionale.

Articolo 10

La Presidenza Nazionale si dota di una sua e-mail per ricevere le comunicazioni ufficiali: ufficio.presidenza@arcigay.it che viene inoltrata alla persona incaricata della Presidenza Nazionale, alla persona incaricata della Vicepresidenza Vicaria e alla persona incaricata della Vicepresidenza.